REGOLAMENTO (CEE) N. 1969/89 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1989

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il rum, l'arak e il tafia, originari dei paesi e dei territori d'oltremare associati alla Comunità economica europea (PTOM) (1989-1990)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 86/283/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1986, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea [1], in particolare gli articoli 3 e 4 dell'allegato V,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'allegato V della decisione 86/283/CEE prevede che il rum, l'arak e il tafia siano ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali nei limiti di un contingente tariffario comunitario;

considerando che la Comunità ha definito con la decisione 86/47/CEE [2], prorogata dalla decisione 86/645/CEE [3], il regime applicabile agli scambi del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese con i paesi e territori d'oltremare (PTOM); che questa decisione prevede disposizioni particolari concernenti i dazi contingentali da applicare da questi due Stati membri alle importazioni dei prodotti originari dei PTOM;

considerando che il volume contingentale annuo deve essere fissato in base ad un quantitativo annuo di base, calcolato in ettolitri di alcole puro, pari al volume delle importazioni effettuate durante il migliore degli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici; che a tale quantitativo è applicato un tasso di incremento pari al 27 %; che il periodo contingentale si estende dal 1° luglio al 30 giugno;

considerando che risulta dalle statistiche comunitarie di questi prodotti e dall'evoluzione negli anni 1986-1988 che le maggiori importazioni comunitarie dei prodotti in questione originari dei PTOM sono state effettuate nel 1988 per una quantità pari a 333,03 ettolitri di alcole puro; che su questa base il volume del contingente ammonterebbe a 423 ettolitri di alcole puro;

considerando che per l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3 dell'allegato V della decisione 86/283/CEE è tuttavia indicato di aumentare il volume del contingente in questione al livello di 15 000 ettolitri di alcole puro;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente stesso;

considerando che a seguito della sentanza della Corte di giustizia del 27 settembre 1988 (causa 51/87) conviene non prevedere una ripartizione fra gli Stati membri, senza pregiudizio del prelievo, sul volume del contingente, dei quantitativi che corrispondono al loro fabbisogno in condizioni e secondo una procedura da determinare; che questo modo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento del volume contingentale ed informarne gli Stati membri;

considerando che, il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, ogni operazione relativa alla gestione dei quantitativi prelevati da detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° luglio 1989 al 30 giugno 1990, i prodotti designati qui di seguito, originari dei PTOM, sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali, nei limiti del contingente tariffario indicato a lato:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume del contingentale (in hl di alcoole puro)	Dazio contingentale
09.1621	2208 40 10 2208 40 90 2208 90 11 2208 90 19	Rum, arak e tafia	15 000	esenzione

[1] GU n. L 175 dell'1. 7. 1986, pag. 1.
[2] GU n. L 63 del 5. 3. 1986, pag. 95.
[3] GU n. L 380 del 31. 12. 1986, pag. 66.

2. Le norme di origine applicabili ai prodotti di cui al paragrafo 1 sono quelle enunciate nell'allegato II della decisione 86/283/CEE.

3. Entro i limiti di questo contingente, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità dell'atto di adesione del 1985 e alla decisione 86/47/CEE.

Articolo 2

Il contingente comunitario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa utile per assicurare la gestione efficace del contingente stesso.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica la quale include una domanda di beneficio del regime preferenziale per un prodotto oggetto del presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di un quantitativo corrispondente a questo fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione della suddetta dichiarazione, devono essere trasmesse senza ritardo alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nel volume del contingente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande, se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume del contingente. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione dei prelievi effettuati.

Articolo 4

1. Gli Stati membri prendono le disposizioni utili affinché i prelievi effettuati in applicazione dell'articolo 3 rendano possibili le imputazioni senza discontinuità sulle loro parti del contingente comunitario.

2. Essi garantiscono agli importatori dei prodotti in questione il libero accesso al contingente finché lo consente il saldo del volume del contingente.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione ai loro prelievi, man mano che tali prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento del contingente viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 5

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate alle condizioni definite all'articolo 4, paragrafo 3.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 giugno 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. FERNANDEZ ORDOÑEZ